

*i* **COMMENTARI**  
*di giurisprudenza e dottrina*

# IL CODICE DELLA PRIVACY

COMMENTO AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  
E AL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101  
ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
(GDPR)

A CURA DI  
**RICCARDO SCIAUDONE**  
**ELEONORA CARAVÀ**

  
**Pacini**  
**Giuridica**

*Il codice della privacy*

# *i* **COMMENTARI**

*di giurisprudenza e dottrina*

- Giuseppe Fauceglia, *Impresa e società*
- Silvia Nicodemo e Marco Susanna, *Società a partecipazione pubblica*
- *Processo tributario*, a cura di Bruno Cucchi, Giovanni Puoti e Federica Simonelli
- *Il Codice della privacy*, a cura di Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà

# IL CODICE DELLA PRIVACY

Commento al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101  
alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

a cura di  
Riccardo Sciaudone e Eleonora Caravà

  
**Pacini  
Giuridica**



© Copyright 2019 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-043-5

*Realizzazione editoriale*



Via A. Gherardesca  
56121 Ospedaletto (Pisa)

*Responsabile di redazione*  
Gloria Giacomelli

*Fotolito e Stampa*  
**IGP** Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

## Indice sommario

<i>Prefazione</i> .....	pag.	XIX
<i>Notizie sugli autori</i> .....	»	XXXI
<i>Abbreviazioni</i> .....	»	XXXV

### **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Premesse .....	»	3
----------------	---	---

#### Parte I

#### Disposizioni generali

#### Titolo I

#### Principi e disposizioni generali

#### Capo I

#### Oggetto, finalità e Autorità di controllo

#### **Art. 1**

<i>Oggetto</i> .....	»	6
----------------------	---	---

#### **Art. 2**

<i>Finalità</i> .....	»	23
-----------------------	---	----

#### **Art. 2-bis**

<i>Autorità di controllo</i> .....	»	34
------------------------------------	---	----

#### Capo II

#### Principi

#### **Art. 2-ter**

<i>Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri</i> .....	»	45
--	---	----

#### **Art. 2-quater**

<i>Regole deontologiche</i> .....	»	58
-----------------------------------	---	----

#### **Art. 2-quinquies**

<i>Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione</i> »		65
--	--	----

<b>Art. 2-sexies</b>	
<i>Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante..... »</i>	73
<b>Art. 2-septies</b>	
<i>Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute ..... »</i>	85
<b>Art. 2-octies</b>	
<i>Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati .. »</i>	102
<b>Art. 2-novies</b>	
<i>Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale ..... »</i>	119
<b>Art. 2-decies</b>	
<i>Inutilizzabilità dei dati ..... »</i>	127
Capo III	
Disposizioni in materia di diritti dell'interessato	
<b>Art. 2-undecies</b>	
<i>Limitazioni ai diritti dell'interessato..... »</i>	130
<b>Art. 2-duodecies</b>	
<i>Limitazioni per ragioni di giustizia ..... »</i>	141
<b>Art. 2-terdecies</b>	
<i>Diritti riguardanti le persone decedute ..... »</i>	153
Capo IV	
Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento	
<b>Art. 2-quaterdecies</b>	
<i>Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati ..... »</i>	165
<b>Art. 2-quinquiesdecies</b>	
<i>Trattamento che presenta rischi specifici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ..... »</i>	173
<b>Art. 2-sexiesdecies</b>	
<i>Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni ..... »</i>	186
<b>Art. 2-septiesdecies</b>	
<i>Organismo nazionale di accreditamento..... »</i>	190
<b>Art. 3-6</b> ..... »	199

---

Titolo II	
Diritti dell'interessato	
<b>Artt. 7-10</b> .....	» 200
Titolo III	
Regole generali per il trattamento dei dati	
Capo I. Regole per tutti i trattamenti	
<b>Art. 11-17</b> .....	» 201
Capo II	
Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
<b>Art. 18-22</b> .....	» 202
Capo III	
Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici	
<b>Art. 23-27</b> .....	» 203
Titolo IV.	
Soggetti che effettuano il trattamento	
<b>Art. 28-30</b> .....	» 204
Titolo V	
Sicurezza dei dati e dei sistemi	
Capo I. Misure di sicurezza	
<b>Art. 31-32-bis</b> .....	» 205
Capo II	
Misure minime di sicurezza	
<b>Art. 33-36</b> .....	» 206
Titolo VI	
Adempimenti	
<b>Art. 37-41</b> .....	» 207
Titolo VII	
Trasferimento dei dati all'estero	
<b>Art. 42-45</b> .....	» 208

Parte II	
Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento	
Titolo 0.I	
Disposizioni sulla base giuridica	
<b>Art. 45-bis</b>	
<i>Base giuridica</i> ..... »	209
Titolo I	
Trattamenti in ambito giudiziario	
Capo I	
Profili generali	
<b>Art. 46-49</b> ..... »	215
Capo II	
Minori	
<b>Art. 50</b>	
<i>Notizie o immagini relative a minori</i> ..... »	216
Capo III	
Informatica giuridica	
<b>Art. 51</b>	
<i>Principi generali</i> ..... »	223
<b>Art. 52</b>	
<i>Dati identificativi degli interessati</i> ..... »	226
Titolo II	
Trattamenti da parte di forze di polizia	
Capo I	
Profili generali	
<b>Art. 53-56</b> ..... »	235
<b>Art. 57</b>	
<i>Disposizioni di attuazione</i> ..... »	236
Titolo III	
Difesa e sicurezza dello stato	
Capo I	
Profili generali	
<b>Art. 58</b>	
<i>Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa</i> ..... »	242

Titolo IV	
Trattamenti in ambito pubblico	
Capo I	
Accesso a documenti amministrativi	
<b>Art. 59</b>	
<i>Accesso a documenti amministrativi e accesso civico</i> .....	248
<b>Art. 60</b>	
<i>Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale</i> .....	260
Capo II	
Registri pubblici e albi professionali	
<b>Art. 61</b>	
<i>Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche</i> .....	266
Capo III	
Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
<b>Art. 62-63</b> .....	274
Capo IV	
Finalità di rilevante interesse pubblico	
<b>Art. 64-73</b> .....	275
Capo V	
Particolari contrassegni	
<b>Art. 74</b> .....	276
Titolo V	
Trattamento di dati personali in ambito sanitario	
Capo I	
Principi generali	
<b>Art. 75</b>	
<i>Specifiche condizioni in ambito sanitario</i> .....	277
<b>Art. 76</b> .....	284
Capo II	
Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali	
<b>Art. 77</b>	
<i>Modalità particolari</i> .....	285
<b>Art. 78</b>	
<i>Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra</i> .....	289

<b>Art. 79</b>		
<i>Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</i> .....	»	299
<b>Art. 80</b>		
<i>Informazioni da parte di altri soggetti</i> .....	»	303
<b>Art. 81</b> .....	»	308
<b>Art. 82</b>		
<i>Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica</i> .....	»	309
<b>Art. 83-84</b> .....	»	318
Capo III		
Finalità di rilevante interesse pubblico		
<b>Art. 85-86</b> .....	»	319
Capo IV		
Prescrizioni mediche		
<b>Art. 87-89</b> .....	»	320
<b>Art. 89-bis</b>		
<i>Prescrizioni di medicinali</i> .....	»	321
Capo V		
Dati genetici		
<b>Art. 90</b> .....	»	326
Capo VI		
Disposizioni varie		
<b>Art. 91</b> .....	»	327
<b>Art. 92</b>		
<i>Cartelle cliniche</i> .....	»	328
<b>Art. 93</b>		
<i>Certificato di assistenza al parto</i> .....	»	339
<b>Art. 94</b> .....	»	343
Titolo VI		
Istruzione		
Capo I		
Profili generali		
<b>Art. 95</b> .....	»	344
<b>Art. 96</b>		
<i>Trattamento di dati relativi a studenti</i> .....	»	345

Titolo VII  
Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse,  
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Capo I  
Profili generali

<b>Art. 97</b>		
<i>Ambito applicativo</i> ..... »		351
<b>Art. 98</b> ..... »		366
<b>Art. 99</b>		
<i>Durata del trattamento</i> ..... »		367
<b>Art. 100</b>		
<i>Dati relativi ad attività di studio e ricerca</i> ..... »		370

Capo II  
Trattamento a fini di archiviazione  
nel pubblico interesse o di ricerca storica

<b>Art. 101</b>		
<i>Modalità di trattamento</i> ..... »		375
<b>Art. 102</b>		
<i>Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica</i> ..... »		380
<b>Art. 103</b>		
<i>Consultazione di documenti conservati in archivi</i> ..... »		383

Capo III  
Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica

<b>Art. 104</b>		
<i>Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica</i> ..... »		388
<b>Art. 105</b>		
<i>Modalità di trattamento</i> ..... »		395
<b>Art. 106</b>		
<i>Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica</i> ..... »		403
<b>Art. 107</b>		
<i>Trattamento di categorie particolari di dati personali</i> ..... »		415
<b>Art. 108</b>		
<i>Sistema statistico nazionale</i> ..... »		422
<b>Art. 109</b>		
<i>Dati statistici relativi all'evento della nascita</i> ..... »		434

<b>Art. 110</b>		
<i>Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica</i> .....	»	446
<b>Art. 110-bis</b>		
<i>Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati Personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici</i> .....	»	461
		Titolo VIII
		Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro
		Capo I
		Profili generali
<b>Art. 111</b>		
<i>Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro</i> .....	»	472
<b>Art. 111-bis</b>		
<i>Informazioni in caso di ricezione di curriculum</i> .....	»	481
<b>Art. 112</b> .....	»	486
		Capo II
		Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro
<b>Art. 113</b>		
<i>Raccolta di dati e pertinenza</i> .....	»	487
		Capo III
		Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro
<b>Art. 114</b>		
<i>Garanzie in materia di controllo a distanza</i> .....	»	525
<b>Art. 115</b>		
<i>Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico</i> .....	»	550
		Capo IV
		Istituti di patronato e di assistenza sociale
<b>Art. 116</b>		
<i>Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato</i> .....	»	558
		Titolo IX
		Altri trattamenti in ambito pubblico o di interesse pubblico
		Capo I
		Assicurazioni
<b>Art. 117-119</b> .....	»	560
<b>Art. 120</b>		
<i>Sinistri</i> .....	»	561



	Capo III	
	Videosorveglianza	
<b>Art. 134</b> .....	»	688
	Titolo XI	
	Libere professioni e investigazione privata	
	Capo I	
	Profili generali	
<b>Art. 135</b> .....	»	689
	Titolo XII	
	Giornalismo, libertà di informazione e di espressione	
	Capo I	
	Profili generali	
<b>Art. 136</b>		
<i>Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero</i> .....	»	690
<b>Art. 137</b>		
<i>Disposizioni applicabili</i> .....	»	696
<b>Art. 138</b>		
<i>Segreto professionale</i> .....	»	702
	Capo II	
	Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero	
<b>Art. 139</b>		
<i>Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche</i> .....	»	706
	Titolo XIII	
	Marketing diretto	
<b>Art. 140</b> .....	»	721
	Parte III	
	Tutela dell'interessato e sanzioni	
	Titolo I	
	Tutela amministrativa e giurisdizionale	
	Capo 01	
	Alternatività delle forme di tutela	
<b>Art. 140-bis</b>		
<i>Forme alternative di tutela</i> .....	»	722

Capo I  
Tutela dinanzi al garante

<b>Art. 141</b>		
<i>Reclamo al Garante</i> .....	»	732
<b>Art. 142</b>		
<i>Proposizione del reclamo</i> .....	»	740
<b>Art. 143</b>		
<i>Decisione del reclamo</i> .....	»	752
<b>Art. 144</b>		
<i>Segnalazioni</i> .....	»	761
<b>Artt. 145-151</b> .....	»	764

Capo II  
Tutela giurisdizionale

<b>Art. 152</b>		
<i>Autorità giudiziaria ordinaria</i> .....	»	765

Titolo II  
Autorità di controllo indipendente

Capo I  
Il Garante per la protezione dei dati personali

<b>Art. 153</b>		
<i>Garante per la protezione dei dati personali</i> .....	»	770
<b>Art. 154</b>		
<i>Compiti</i> .....	»	778
<b>Art. 154-bis</b>		
<i>Poteri</i> .....	»	791
<b>Art. 154-ter</b>		
<i>Potere di agire e rappresentanza in giudizio</i> .....	»	799

Capo II  
L'Ufficio del Garante

<b>Art. 155</b>		
<i>Ufficio del Garante</i> .....	»	803
<b>Art. 156</b>		
<i>Ruolo organico e personale</i> .....	»	807

Capo III	
Accertamenti e controlli	
<b>Art. 157</b>	
<i>Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti</i> .....	832
<b>Art. 158</b>	
<i>(Accertamenti)</i> .....	835
<b>Art. 159</b>	
<i>Modalità</i> .....	844
<b>Art. 160</b>	
<i>Particolari accertamenti</i> .....	855
<b>Art. 160-bis</b>	
<i>Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento</i> .....	860
Titolo III	
Sanzioni	
Capo I	
Violazioni amministrative	
<b>Artt. 161-165</b> .....	865
<b>Art. 166</b>	
<i>Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori</i> .....	866
Capo II	
Illeciti penali	
<b>Art. 167</b>	
<i>Trattamento illecito di dati</i> .....	882
<b>Art. 167-bis</b>	
<i>Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala</i> .....	898
<b>Art. 167-ter</b>	
<i>Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala</i> .....	903
<b>Art. 168</b>	
<i>Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante</i> .....	905
<b>Art. 169</b> .....	913
<b>Art. 170</b>	
<i>Inosservanza di provvedimenti del Garante</i> .....	914

<b>Art. 171</b> <i>Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori</i> .....	»	918
<b>Art. 171</b> <i>Pene accessorie</i> .....	»	920
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali		
Capo I Disposizioni di modifica		
<b>Artt. 173-174</b> .....	»	923
<b>Art. 175</b> <i>Forze di polizia</i> .....	»	924
<b>Artt. 176-179</b> .....	»	930
Capo II Disposizioni transitorie		
<b>Artt. 180-182</b> .....	»	931
Capo III Abrogazioni		
<b>Art. 183</b> <i>Norme abrogate</i> .....		932
Capo IV Norme finali		
<b>Artt. 184-185</b> .....	»	939
<b>Art. 186</b> <i>Entrata in vigore</i> .....	»	940
Allegati al Codice		
<i>Regole deontologiche</i> .....	»	942
<i>Allegato B</i> .....	»	943
<i>Allegato C</i> .....	»	944
<b>D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101</b>		
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)		
<b>Artt. 1-15</b> .....	»	947

---

<b>Art. 16</b>	
<i>Modifiche all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .....</i>	948
<b>Art. 17</b>	
<i>Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 .....</i>	949
<b>Art. 18</b>	
<i>Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali .....</i>	967
<b>Art. 19</b>	
<i>Trattazione di affari pregressi .....</i>	973
<b>Art. 20</b>	
<i>Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto .....</i>	979
<b>Art. 21</b>	
<i>Autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali .....</i>	983
<b>Art. 22</b>	
<i>Altre disposizioni transitorie e finali .....</i>	991
<b>Art. 23</b>	
<i>Disposizioni di coordinamento .....</i>	999
<b>Art. 24</b>	
<i>Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse .....</i>	1000
<b>Art. 25</b>	
<i>Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa .....</i>	1003
<b>Art. 26</b>	
<i>Disposizioni finanziarie .....</i>	1006
<b>Art. 27</b>	
<i>Abrogazioni .....</i>	1007
<i>Indice analitico .....</i>	1014

*i* **COMMENTARI**  
*di giurisprudenza e dottrina*

# IL CODICE DELLA PRIVACY

COMMENTO AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196  
E AL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101  
ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
(GDPR)

A CURA DI  
**RICCARDO SCIAUDONE**  
**ELEONORA CARAVÀ**

  
**Pacini**  
**Giuridica**

# Prefazione

di  
GIUSEPPE BUSIA<sup>1</sup>

## Un Codice novellato e tre paradossi apparenti

Chi volesse, potrebbe forse scorgere tre paradossi nel processo di adeguamento del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (di seguito, “**Codice**”)<sup>2</sup> al *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*<sup>3</sup> (di seguito, “**Regolamento**”), portato a compimento con l’adozione del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, “**D.lgs. 101/2018**”).

Innanzitutto, i mesi che hanno preceduto la conclusione di tale percorso – invero segnati soprattutto dalla prima applicazione del Regolamento – sono stati caratterizzati da una grande attenzione rivolta alla nuova normativa, certamente ben superiore a quella che, poco più di vent’anni fa, aveva accompagnato l’introduzione *ex novo* di una disciplina organica sui dati personali nel nostro Paese, attraverso la L. 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito, “**L. 675/1996**”). Ciò, nonostante un esame del suo contenuto evidenzi, invece, che gli elementi di continuità con la normativa previgente prevalgono rispetto a quelli di rottura, e quindi il tasso di novità sia certamente molto inferiore a quello del 1996.

In secondo luogo, quando si guarda ad una novella normativa, è naturale rivolgere la propria attenzione alle disposizioni “nuove”, dalle quali si dovrebbe cogliere il vero nucleo di novità rispetto al passato. In questo caso, però, il testo del Codice novellato segna le maggiori innovazioni forse più negli articoli che sono stati espunti dal suo corpo, che per quelli rimasti o per le disposizioni aggiuntive.

In terzo luogo, l’impostazione della nuova normativa sulla protezione dei dati - che pone al centro del sistema di tutela la responsabilizzazione (c.d. *accountability*) e quindi le scelte autonome dei titolari del trattamento ri-

---

<sup>1</sup> Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali. Le opinioni espresse sono strettamente personali e non impegnano l’Istituzione di appartenenza.

<sup>2</sup> D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

spetto alle decisioni da assumere per adeguarsi alla nuova normativa - avrebbe potuto comportare, sotto tale profilo, un ridimensionamento del ruolo del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “**Garante**”), non più chiamato ad intervenire in modo puntuale per autorizzare o regolare *ex ante* le diverse tipologie di trattamenti. Ed invece, ovunque si sono profilati utili spazi di intervento, la novella ha allargato il campo di azione del Garante in tale direzione, facendo rivivere istituti e compiti tutt’altro che scontati alla luce della nuova impostazione scelta dagli estensori del Regolamento.

Come spesso capita, si tratta di paradossi solo apparenti. Scioglierli e capirne la reale portata serve tuttavia a comprendere il senso profondo delle disposizioni che in questo volume trovano dettagliata esegesi ad opera di studiosi e di coloro che quotidianamente ne applicano le disposizioni, sia sul versante istituzionale che su quello di chi impersona o affianca, nel nuovo cammino di protezione dati disegnato a livello europeo, titolari del trattamento e interessati.

### **Il faro sulle nuove disposizioni, spia di cambiamenti più profondi**

Capita raramente che un provvedimento normativo susciti tanta attenzione e così vivo interesse, non solo da parte degli addetti ai lavori ma anche, più in generale, da parte dell’opinione pubblica. Ciò è ancora più raro in un’epoca segnata dall’inflazione normativa, quale quella in cui siamo immersi.

Eppure questo è indubbiamente accaduto con riferimento al Regolamento e poi al D.lgs. 101/2018, che ha adeguato il nostro Codice alle novità introdotte dallo stesso Regolamento.

Durante il faticoso *iter* che ha condotto all’approvazione del Regolamento e poi nel corso del lungo periodo di *vacatio* che ha separato la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dall’inizio della sua applicazione nel maggio 2018, fino all’entrata in vigore delle disposizioni novellate del nostro Codice, si è infatti assistito ad un crescendo di riflessioni, dibattiti, interventi pubblici sul tema.

Sarebbe però sbagliato cercare unicamente nelle nuove disposizioni la ragione di tanto interesse: sarebbe come fermare la propria attenzione sulla punta del dito, quando questo indica la luna. È certamente vero che le nuove norme hanno costituito una novità sotto tanti profili, a partire dall’ambito di applicazione, che ha finalmente decretato la sua applicabilità a qualunque soggetto che tratti i dati delle persone che si trovano nel territorio dell’Unione europea, anche se sia stabilito al di fuori dai suoi confini.

E tuttavia, esse si pongono in una innegabile continuità con le disposizioni figlie della direttiva 95/46/CE oggi abrogata, dalla quale era nata prima la L. 675/1996 e poi lo stesso Codice con il D.lgs. 196/2003. Continuità, che appare ancora più evidente alla luce del D.lgs. 101/2018 che, ovunque ha potuto, ha sostanzialmente cercato di conservare la normativa previgente. La vera ragione di tanta attenzione va allora cercata nell'oggetto della regolazione: i dati personali. Sono questi ad essere cambiati negli ultimi anni prima e più delle regole che li riguardano, e sono sempre questi ad avere acquisito una centralità impensabile ancora pochi anni fa.

È sotto gli occhi di tutti il fatto che i nostri dati personali siano oggi raccolti in modo sostanzialmente continuativo, e spesso anche subdolo, soprattutto dai tanti apparecchi connessi che ci circondano: non più solo computer e telefoni mobili, ma – nell'epoca dell'Internet delle cose - anche orologi, automobili, televisori e altri elettrodomestici, ecc.: tutti dotati di sensori sempre più sofisticati e per questo sempre più "intelligenti".

Non solo: ogni volta che più o meno consapevolmente interagiamo con uno di questi oggetti, i nostri dati vengono raccolti da un numero crescente di soggetti, non sempre conosciuti, e poi utilizzati per le finalità più diverse. Così, mentre guardiamo la schermata del telefonino, spesso a scrutarci non è solo il gestore della pagina *web* alla quale siamo connessi, ma magari anche le diverse "terze parti" che hanno attivato un cookie durante le nostre navigazioni precedenti o in virtù di un accordo col gestore dello stesso sito. Ed inoltre, il nostro gestore telefonico, il produttore dell'apparecchio, quello del sistema operativo, il fornitore dell'ultima *app* che abbiamo scaricato al quale, in cambio della torcia o di un innocente giochino, abbiamo consentito di "accedere" al microfono o alla telecamera del nostro portatile e magari così, più o meno inconsapevolmente, di registrare i nostri comportamenti anche quando il telefono è apparentemente dormiente. E tutti questi oggetti continueranno a scambiarsi reciprocamente le informazioni raccolte per fornirci servizi via via più personalizzati, avvolgendoci in una confortevole bolla costruita intorno alle nostre abitudini.

### **La vera rivoluzione risiede nell'uso dei dati, più che nelle regole che li riguardano**

Questa affannosa raccolta di dati personali sulle nostre abitudini e sulla nostra vita nasce innanzi tutto da motivazioni economiche. Serve, ad esempio, per inviarci la pubblicità legata alla ricerca digitata sul motore di ricerca il giorno prima e che puntualmente ci saluta dal banner del sito vi-

sitato, anche quando questo non ha apparentemente nulla in comune con la pagina web che stiamo visitando. Il valore della pubblicità personalizzata, ovviamente più efficace e quindi più ricercata e pagata di quella diretta al pubblico generico, aiuta a spiegare i fatturati crescenti dei tanti giganti del web che hanno via via drenato le risorse pubblicitarie da giornali e televisioni.

Tuttavia, questa è solo la parte più evidente e forse “innocente” del sistema. I dati personali servono non solo a inviare messaggi promozionali mirati, ma anche creare *prodotti* personalizzati, da realizzare on-demand, consentendo uno stretto collegamento fra offerta a domanda, e facendo risparmiare sui costi legati alle scorte di magazzino grazie alla possibilità di evitare giacenze e merce invenduta.

Il vero valore aggiunto è però legato al fatto che, grazie alla conoscenza derivante dai dati raccolti, il produttore può conoscere le disponibilità economiche del cliente potenziale e la sua urgenza di procurarsi un determinato bene, e quindi venderglielo ad un “prezzo personalizzato”: se ho fretta di procurarmi tale bene, e se ho sufficienti disponibilità economiche, il produttore potrà applicare un sovrapprezzo, commisurato alla mia disponibilità a pagarlo: è questo il vero valore dei dati.

I dati personali non sono solo preziosi (o pericolosi per le possibili conseguenze in capo all’interessato) dal punto di vista economico, ma anche sotto altri profili. Le più sofisticate tecniche legate alla pubblicità commerciale possono infatti applicarsi agevolmente anche alla propaganda politico-elettorale e al mondo dell’informazione, creando le basi per un’influenza determinante in settori strettamente correlati all’esercizio dei diritti posti a fondamento degli ordinamenti democratici. Basti al riguardo pensare a quanto è emerso dalla vicenda della società *Cambridge Analytica*, che aveva raccolto i dati di milioni di utenti *Facebook* per utilizzarli a fini di profilazione elettorale, influenzando l’esito del voto: un fenomeno che costituisce, purtroppo, solo la punta dell’iceberg, o forse la spia rossa accesa sul cruscotto che indica un fenomeno già attuale ed avente una portata molto più vasta di quanto normalmente percepito.

L’ulteriore circostanza che i dati personali siano raccolti in quantità sempre più grandi con i cosiddetti *Big Data*, e poi spesso elaborati utilizzando applicazioni via via più sofisticate di intelligenza artificiale, fa sì che i dati forniti dal singolo possano essere *arricchiti* con le informazioni dei soggetti con caratteristiche simili, consentendo così a chi li raccoglie di disporre da subito di profili particolarmente dettagliati su tutte le persone con le quali entra in contatto, in modo da arrivare a conoscere di esse tan-

tissimi particolari, non solamente su caratteristiche e comportamenti passati e presenti, ma anche da prevedere (o indurre) quelli futuri.

Occorre allora riflettere sulla dimensione non solo quantitativa e qualitativa, ma anche diacronica della raccolta di informazioni personali. Le tracce lasciate sulla rete vengono accumulate nel tempo e gli effetti derivanti dalla loro raccolta si riversano sulla persona a distanza anche di molto tempo. La fotografia caricata, il *post* scritto o il semplice *like* lasciato su un contenuto altrui possono costituire la base di decisioni future apparentemente molto distanti nel tempo e nello spazio, eppure legate dai misteriosi collegamenti statistici su cui lavorano gli algoritmi. Magari a distanza di anni, quella traccia potrà rivelarsi determinante per decidere l'ammissione all'università, l'assunzione per un posto di lavoro, la concessione di un mutuo od anche il match nei confronti dell'anima gemella.

La sfera di influenza si estende quindi ben oltre le possibili conseguenze riguardanti qualche acquisto effettuato *on line*, finendo per investire ogni aspetto della vita di una persona. Da questo, più che da mille spiegazioni teoriche, si ricava la motivazione per la quale la protezione dei dati personali sia considerata in Europa un diritto fondamentale ed insieme costituisca la condizione abilitante per l'esercizio di altri diritti fondamentali.

Ecco allora, infine, la ragione dell'attenzione alle nuove disposizioni sulla protezione dei dati personali: al di là delle novità contenute nei singoli istituti, a sancirne l'accresciuta importanza è il ruolo che l'uso dei dati personali esercita ogni giorno di più sulle scelte essenziali della nostra vita: tale constatazione ha reso le regole volte a garantire l'auto-determinazione informativa, non una delle tante specifiche normative di settore, ma un architrave del sistema dei diritti nell'era digitale.

### **Se le disposizioni abrogate pesano più di quelle introdotte**

Il secondo apparente paradosso attiene invece alla necessaria attenzione che, nel guardare al Codice novellato, occorre dare alle disposizioni abrogate, quasi più che a quelle introdotte. In questo caso, la spiegazione -comunque legata alle profonde trasformazioni sulle quali ci si è appena soffermati- va cercata nella scelta del legislatore europeo di fare un deciso salto di qualità verso una maggiore armonizzazione, passando da una direttiva, la quale aveva lasciato che si creassero divergenze anche significative negli ordinamenti degli Stati membri, ad un regolamento. È infatti la presenza di un insieme tanto ampio di disposizioni direttamente applicabili che ha reso necessaria l'abrogazione di quasi tutta la Parte I del "vecchio" Codice, e quindi di quelle disposizioni che ne costituivano l'ossa-

tura, nonché di una porzione significativa della Parte III, lasciando sopravvivere appunto la parte “speciale” o settoriale (la vecchia Parte II), oltre che diverse e pur significative disposizioni di raccordo e adattamento dell’ordinamento interno.

Dietro il venir meno di così rilevanti porzioni del vecchio D.lgs. 196/2003, vi è dunque un cambio di paradigma, la spinta della piccola-grande rivoluzione del Regolamento e le relevantissime novità da questo introdotte, che hanno reso incompatibili o superflue tutte le disposizioni oggi abrogate. Ecco allora che proprio i significativi salti resi evidenti dalle interruzioni nella numerazione degli articoli del Codice novellato<sup>4</sup>, non sono altro che il riflesso delle principali disposizioni del Regolamento, dai principi generali agli accresciuti obblighi di trasparenza, dal consenso rafforzato ai nuovi diritti per gli interessati, dalla valutazione di impatto agli obblighi generalizzati di comunicazione delle violazioni, dalla figura del Responsabile per la protezione dati fino alle sanzioni divenute decisamente più dissuasive, passando per i nuovi poteri delle autorità di protezione dati e per le procedure di cooperazione e coerenza.

Naturalmente, proprio in ragione della diretta applicabilità del Regolamento, l’abrogazione espressa operata dal D.lgs. 101/2018 non era di per sé necessaria, in quanto dal 25 maggio 2018, con l’avvio dell’applicazione del Regolamento, erano già venute meno tutte le disposizioni interne con esso incompatibili. Tuttavia, tale atto di doverosa pulizia normativa, oltre a derivare da un preciso mandato del legislatore delegante<sup>5</sup>, segna anche una presa di coscienza del salto di qualità realizzato e del passaggio ad una disciplina integralmente europea, che dispiega direttamente la sua forza nell’ordinamento interno, creando in modo reale e concreto uno spazio comune in cui muoversi liberamente potendo contare su garanzie effettive per i propri diritti fondamentali.

Occorre quindi tenere presente che ormai il Codice non rappresenta più un *corpus* autonomo, ma è necessariamente complementare, se non proprio ancillare, rispetto al Regolamento. Quest’ultimo ne costituisce idealmente la vera Parte generale, o Parte I, in sostituzione di quella oggi sostanzialmente abrogata.

Tutto questo non può certamente portare a svalutare l’importanza delle norme rimaste in vita e ancora meno di quelle da ultimo introdotte, anche

---

4 Come accennato, particolarmente significativo è il venir meno degli articoli da 3 a 45, e quindi di quasi tutta la Parte I.

5 Cfr. art. 13, comma 3, lettera a) della legge 25 ottobre 2017, n. 163 – Legge di delegazione europea 2016-2017.

quando queste siano semplicemente dirette a raccordare le disposizioni interne col Regolamento, ed a maggior ragione quando esse servono a garantire la sopravvivenza delle esistenti, ovunque non vi fosse un contrasto col Regolamento. Esse sono infatti espressione di quel nucleo di materie che il Regolamento ha voluto lasciare alla libera determinazione degli Stati membri, in ragione del profondo legame con i valori storici e culturali di ogni singolo ordinamento nazionale: ci si riferisce a tutte le norme sull'uso dei dati per il perseguimento delle finalità ritenute di interesse pubblico rilevante<sup>6</sup>, oltre che alle delicatissime materie che vanno dalla libertà di espressione e di informazione, alla ricerca storica e scientifica, dalla tutela nei rapporti di lavoro alla statistica<sup>7</sup>.

D'altra parte, però, ogni giorno di più ci si accorge quanto molte delle disposizioni del Regolamento abbiano carattere estremamente generale e "di principio", e quindi necessitino, al di là della loro diretta applicabilità, di integrazioni e specificazioni, anche quando ciò non sia espressamente previsto. Di fatto, quindi, il loro completamento viene lasciato agli ordinamenti degli Stati membri ovvero alla prassi applicativa che sarà costruita, in particolare, sull'operato delle autorità di protezione dati a livello nazionale ed ancor di più in sede di cooperazione e raccordo con le diverse autorità europee.

### **La riespansione del ruolo del Garante nelle materie lasciate alla discrezionalità degli Stati**

E siamo così giunti al terzo apparente paradosso, legato al riespandersi, proprio a livello nazionale, delle funzioni attribuite al Garante, il quale si riappropria dei compiti di regolazione *ex ante* di talune delicate tipologie di trattamenti, pur nell'ambito del nuovo quadro normativo, segnato dall'impostazione basata sulla responsabilizzazione dei titolari. Questi ultimi, nel sistema delineato dal Regolamento, sono infatti chiamati a compiere autonomamente la maggior parte delle scelte essenziali sul trattamento, senza che sia in generale necessario interpellare preventivamente l'autorità di protezione dei dati o attenderne l'autorizzazione.

Ovviamente tale notazione è riferita solo ai poteri di regolazione e disciplina *ex ante* del Garante e non agli altri relevantissimi compiti che il Regolamento ha attribuito e rafforzato nelle autorità di protezione dati sia a livello nazionale che europeo<sup>8</sup>. Più in generale, va evidenziato il ruolo

<sup>6</sup> Art. 6, paragrafo 2, Regolamento.

<sup>7</sup> Cfr. Capo IX del Regolamento.

quasi “costitutivo” riconosciuto alle autorità indipendenti di protezione dati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, all’art. 8, ha sancito solennemente il principio in base al quale il rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali è soggetto al controllo di un’autorità indipendente, e poi dall’art. 16 TFUE, introdotto dal Trattato di Lisbona.

Tale centralità appare, se possibile, ancora più evidente nel contesto italiano, sia con riferimento all’esperienza pregressa, sia –ed è in questa sede l’aspetto di maggiore interesse– per quanto attiene alla novella del Codice apportata dal D.lgs. 101/2018.

Come accennato, il principio di responsabilizzazione del titolare avrebbe potuto segnare un ridimensionamento del ruolo del Garante con riferimento ai poteri autorizzatori e regolatori esercitati in passato. Se invece si guarda al Codice novellato, si evidenzia immediatamente il ruolo assolutamente centrale assunto dal Garante anche per tali profili, pur ovviamente nei limiti lasciati agli Stati membri dal Regolamento.

Tale scelta si fonda essenzialmente su due ordini di ragioni, legate ai passaggi istituzionali che hanno condotto all’approvazione del Decreto delegato e all’esperienza passata, che aveva visto il Garante rivestire un ruolo particolarmente rilevante nell’implementazione prima della L. 675/1996 e poi viva via nel cammino che ha condotto all’approvazione del Codice e alle sue successive modificazioni. La novella del Codice, al di là della già richiamata attività di “pulizia normativa” e di raccordo, legata all’abrogazione delle disposizioni incompatibili ed al coordinamento con il Regolamento, ed anche oltre al rilevante adeguamento del sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, alla luce del quadro normativo europeo<sup>8</sup>, poteva trovare esplicazione soprattutto con riferimento agli spazi lasciati aperti per l’esercizio della discrezionalità degli Stati membri.

Ci si riferisce in particolare alla possibilità, riconosciuta ai Paesi membri, di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione del Regolamento relativamente ai trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ovvero per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. In tali casi, gli Stati membri possono infatti determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un

---

8 Basti solo ricordare gli accresciuti poteri correttivi e sanzionatori.

9 Cfr. lettere a), d) ed e) del già richiamato art. 13, comma 3, L. 163/2017.

trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al Capo IX, al quale si è già accennato (art. 6, paragrafo 2). Analogamente, per i dati particolari, il Regolamento ha lasciato agli ordinamenti nazionali la possibilità di mantenere o introdurre ulteriori condizioni con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute (art. 9, paragrafo 4). Da ultimo, ampi spazi di intervento normativo sono stati lasciati agli Stati membri sulle delicate materie di cui al già richiamato Capo IX del Regolamento.

Tali disposizioni, nel prevedere specifiche clausole di flessibilità per gli Stati membri, hanno così attribuito alle eventuali disposizioni nazionali complementari al Regolamento la funzione di specificare ulteriormente l'applicazione delle sue norme, ovviamente nel rispetto dei principi e degli obiettivi perseguiti dal Regolamento.

E' interessante constatare che il legislatore delegato ha deciso di utilizzare tali clausole di flessibilità non solo rinviando a leggi e regolamenti per il completamento della normativa (art. 2-*sexies* del Codice novellato), ma anche lasciando un largo margine di intervento al Garante, in particolare attraverso le c.d. regole deontologiche (art. 2-*quater*) e le c.d. misure di garanzia (art. 2-*septies*).

Nel rinviare, per l'analisi di tali istituti, alle specifiche parti di questo *Commentario* ad essi dedicate, qui si vuole solo evidenziare che, mediante tale scelta, al Garante è stato affidato un ruolo guida nell'individuazione delle forme e delle modalità più idonee ad assicurare il corretto trattamento dei dati in settori particolarmente delicati come quelli sopra indicati, in particolare attraverso le misure di garanzia e le regole deontologiche, da realizzare naturalmente col contributo e nel confronto con i diversi soggetti interessati.

Le disposizioni in questione sono frutto di un approccio volto a mantenere, per quanto compatibili con il Regolamento, tutte le norme e gli istituti previgenti. Questa impostazione "conservativa" trova certamente fondamento nel criterio di delega in base al quale si sarebbe dovuto modificare il Codice "limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel Regolamento"<sup>10</sup>. Come pure è evidente che le aperture verso il Garante derivavano da un ulteriore criterio di delega, con il quale era stato già preconizzato un ruolo particolarmente significativo per il Garante, vincolando il governo a "prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e inte-

<sup>10</sup> Cfr. art. 13, comma 3, lettera b) della già richiamata L. 163/2017.

grativi adottati dal Garante nell'ambito e per le finalità previsti dal Regolamento<sup>11</sup>.

Anche tale ultimo criterio, subordinato ad una valutazione di opportunità particolarmente discrezionale (“*ove opportuno*”), lasciava tuttavia spazio a soluzioni volte a ridurre in tale specifico ambito le attribuzioni del Garante, magari a vantaggio di scelte da operare già in sede di esercizio della delega, ovvero da assegnare a futuri interventi regolamentari.

Tuttavia, tutti i soggetti coinvolti nell'*iter* di approvazione della novella al Codice, a partire dalla Commissione tecnica costituita presso il Ministero della giustizia ed incaricata di redigere gli schemi di decreto legislativo per l'attuazione dell'intero “pacchetto normativo protezione dati”<sup>12</sup>, continuando con il Ministro della giustizia e col Consiglio dei ministri, nonché con le Commissioni parlamentari chiamate a formulare il proprio parere a fianco allo stesso Garante, si sono trovati concordi su tale linea, coerente con l'ammodernamento delle disposizioni riguardanti sia la composizione dell'organo collegiale, sia i compiti dell'Ufficio.

Linea, questa, dovuta non tanto al poco tempo a disposizione concretamente lasciato ai diversi attori per la predisposizione dei testi normativi, che ha di fatto spinto a rinviare alcune scelte a momenti successivi, ma soprattutto al riconoscimento dell'utilità di valorizzare un patrimonio di conoscenze costruito dal Garante nel corso degli anni, anche sulla base dell'esperienza applicativa, che il legislatore delegato ha ritenuto necessario, previo opportuno aggiornamento, fare sopravvivere nel nuovo quadro normativo, sia attraverso il processo di approvazione delle regole deontologiche, sia mediante la predisposizione di misure di garanzia.

Questa opzione potrà auspicabilmente rivelarsi utile per evitare di irrigidire la disciplina dei delicati trattamenti prima richiamati in disposizioni legislative o anche regolamentari, necessariamente dotate di una qualche rigidità in ragione del relativo iter di approvazione, consentendo invece un adeguamento dinamico e costante alle nuove sfide emergenti in particolare dal mondo digitale, caratterizzato da una incessante evoluzione delle scoperte scientifiche e degli strumenti tecnologici, aiutando a ricondurli in

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, lettera d).

<sup>12</sup> Comprensivo, oltre che del Regolamento, anche della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

modo dinamico al rispetto dell'essenza stessa dell'individuo, salvaguardando la dignità della persona nella sua accezione più ampia e pregnante.

### **Considerazioni conclusive**

La concreta efficacia del Codice novellato non dipenderà soltanto dal contenuto delle sue disposizioni, ma da come le stesse saranno concretamente applicate. È questa la vera sfida che abbiamo di fronte: non riguarda solo le Autorità di protezione dati, più direttamente investite del compito di garantirne la corretta applicazione, ma insieme tutti i titolari, chiamati, in un'ottica di responsabilizzazione, a valorizzare le nuove disposizioni non solo come obblighi ai quali adeguarsi, ma come opportunità per offrire un servizio migliore agli utenti e ai propri clienti, come elemento di competitività rispetto ai concorrenti, per dimostrare la propria capacità di innovare e restare al passo con i tempi. Riguarda, ovviamente, anche gli interessati, ai quali la nuova normativa offre importanti strumenti di tutela: ad essi è richiesta maggiore capacità di comprendere l'entità dei rischi legati ad un uso incontrollato dei propri dati da parte di terzi, sia dei propri diritti, che è necessario saper esercitare in modo maturo, magari anche attraverso l'ausilio di associazioni ed altri organismi che sappiano assumersi il compito di esaminare la correttezza degli adempimenti da parte dei più grandi titolari di dati, affiancando gli interessati nella tutela dei propri diritti.

In questo quadro, opere quali questo Commentario, servono a sostenere tutti coloro che dovranno applicare la disciplina nella migliore interpretazione delle disposizioni e, quindi, nella acquisizione della consapevolezza dell'importanza reale dei dati personali nelle nostre vite sempre più digitali e quindi del diritto che mira a proteggere le stesse nel modo più ampio.